



Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori

(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 5 agosto 2020

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 3 canoverso 2 secondo periodo dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020¹,
ordina:

I

L'allegato dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore l'8 agosto 2020 alle ore 00.00².

5 agosto 2020

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

¹ RS 818.101.27

² Pubblicazione urgente del 5 agosto 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato
(art. 3 cpv. 2)

Elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio

Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Bahamas
Bahrein
Bolivia
Bosnia e Erzegovina
Brasile
Capo Verde
Cile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Eswatini (Swasiland)
Guatemala
Guinea equatoriale
Honduras
Iraq
Isole Turks e Caicos
Israele
Kazakistan
Kirghizistan
Kosovo
Kuwait
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Maldive
Messico

Moldavia

Montenegro

Oman

Panama

Perù

Qatar

Repubblica Dominicana

Romania

Sao Tomé e Príncipe

Serbia

Singapore

Sint Maarten

Spagna (ad eccezione delle Isole Baleari e Canarie)

Stati Uniti (incluso Puerto Rico e Isole Vergini americane)

Sudafrica

Suriname

Territorio palestinese occupato